

**IN BREVE n. 43-2012**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **LA MACATA PEREQUAZIONE ALLE PENSIONI D'ORO PATACCA COSTA UNA MEZZA MENSILITA'**

La legge 214/2011 prevede per il biennio 2012-2013 il congelamento della perequazione automatica delle pensioni con importi oltre 3 volte il minimo INPS (importi oltre 1.441,58 euro nessun aumento). La norma ripete quanto già applicato e riconosciuto applicabile in via eccezionale dalla Corte costituzionale e comunque non in maniera ripetitiva, alcuni anni prima.

Alle pensioni oltre 3 volte il minimo INPS non sono stati riconosciuti gli aumenti perequativi nel 2012 pari al 2,7% (seppur in forma scalare secondo gli importi) e non saranno applicati gli aumenti pari verosimilmente al 3,1% scalare (dato presumibile, perché quello ufficiale provvisorio sarà dato a novembre cui seguirà a fine 2013 il correttivo al tasso reale di svalutazione) per il 2013: in due anni oltre mezza mensilità!

Ma si parla anche di correggere il cosiddetto contributo di solidarietà o abbassando la soglia oltre la quale applicare la decurtazione oppure aumentare l'aliquota del prelievo....sempre contro i pensionati.... ma mai si pensa ai tagli dei vitalizi dei politici veri e propri paradisi economici.

Attualmente la manovra Monti "Salva Italia" così prevede il contributo di solidarietà sulle pensioni:

- nessuna trattenuta sino a 90mila euro annui complessivi di **-tutti-** i trattamenti di pensione, compresi quelli del 2° pilastro
- 5% per gli importi compresi tra 90mila e 150mila euro
- 10% per gli importi che superano i 150mila euro annui sino ai 200mila
- 15% per gli importi oltre i 200mila euro.

## **INPS - PRECISAZIONI E ISTRUZIONI OPERATIVE SU IPS, BUONUSCITA E TFR**

Con la circolare n.124 del 18.10.2012 l'INPS fa precisazioni e da istruzioni operative per l'erogazione dei trattamenti di fine servizio (indennità di buonuscita e indennità premio di servizio) e del trattamento di fine rapporto (TFR), nonché per il trasferimento dei montanti contributivi di previdenza complementare e per l'erogazione dell'indennità di morte dell'Assicurazione sociale

**IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n.124 del 18.10.2012 (documento 171)**

## **PUBBLICI DIPENDENTI - DAL 17 OTTOBRE 2012 ILLEGITTIME LE TRATTENUTE PER IL TFR**

Dal 17 ottobre 2012, data della pubblicazione sulla G.U. n.41 prima serie speciale della sentenza n.223 della Corte costituzionale, sono illegittime le trattenute per il Tfr nel pubblico impiego e inoltre le Amministrazioni dovranno restituire le trattenute effettuate in precedenza e, precisamente, dalla data di passaggio da indennità premio di servizio a trattamento di fine rapporto (Tfr).

La illegittimità costituzionale fonda sul principio di parità di trattamento fra dipendenti pubblici e dipendenti privati che non sono sottoposti a rivalsa da parte del datore di lavoro. Difficili pertanto appigli interpretativi per aggirare la sentenza.

Pertanto nella busta di fine novembre (a fine ottobre risulta impossibile dato che i ruoli dei pagamenti degli stipendi erano già stampati a tale data) niente trattenuta del 2% e in seguito restituzione delle pregresse trattenute.

## **SANITA' PRIVATA e INDENNITA' DI MOBILITA'**

Per i lavoratori del settore della sanità privata, il trattamento corrispondente all'indennità di mobilità, laddove concesso entro l'anno 2012, continua ad essere erogato anche dopo il 31 dicembre 2012 per la durata di 66 mesi.

*Ministero del lavoro - Interpello numero 30 del 19 ottobre 2012*

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Interpello n. 30 del 19.10.2012  
(documento 172)**

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONE PER I FIGLI A CARICO**

### **Domanda**

Quali sono le detrazioni Irpef per i figli a carico? Per essere considerati fiscalmente a carico del genitore è necessario che convivano con lui? Cosa s'intende per limite di reddito del genitore affidatario?

### **Risponde A.Giordano**

Le detrazioni dall'imposta lorda per i familiari a carico sono previste dall'articolo 12 del Tuir.

In particolare, spetta una detrazione di 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. L'importo è aumentato di 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 104/1992. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95mila euro, diminuito del reddito complessivo, e 95mila euro. In presenza di più figli, l'importo di 95mila euro è aumentato per tutti di 15mila euro per ogni figlio successivo al primo.

La detrazione è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.

Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50% della detrazione stessa.

In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 34/2008, il riferimento della norma all'impossibilità di "usufruire della detrazione per limite di reddito" individua l'ipotesi in cui il genitore, originariamente destinatario del beneficio della detrazione per figli a carico, non possa di fatto fruirne, in tutto o in parte, a causa di una imposta incapiente, ossia inidonea ad assorbire (per effetto di oneri deducibili/detraibili) l'agevolazione fiscale, che potrà, quindi, essere attribuita all'altro genitore.

Il requisito della convivenza non è richiesto per i figli.

Per essere considerati fiscalmente a carico, i figli debbono possedere un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

## **AGENZIA ENTRATE - SEMPLIFICATI 65 ATTI**

Linguaggio più chiaro e istruzioni più semplici nelle lettere del Fisco e nei modelli maggiormente utilizzati dai contribuenti.

L'Agenzia delle Entrate ha riscritto 65 documenti, tra cui, ad esempio, la domanda di rimborso Irpef, quella per ottenere una copia della dichiarazione dei redditi e la richiesta di annullamento degli atti non fondati. Comunicazioni con linguaggio semplificato anche per la nuova mediazione tributaria, gli avvisi di accertamento, la lettera per la comunicazione dell'Iban per gli enti beneficiari del 5 per mille e per il modello utilizzato per chiedere la registrazione dei contratti di locazione.

L'iniziativa parte dal presupposto che un linguaggio più semplice agevola gli adempimenti da parte dei contribuenti.

### L'elenco degli atti semplificati:

1. Istanza di annullamento modello F24 a saldo zero
2. Domanda di rimborso delle imposte dirette
3. Istanza per consenso a cancellazione ipoteca
4. Richiesta di rimborso delle imposte di registro/ipotecarie/catastali
5. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà/copia conforme all'originale
6. Richiesta di annullamento della cartella di pagamento per le tasse automobilistiche
7. Richiesta di certificato di partita Iva
8. Istanza per il rilascio del mod.240 relativo alla dichiarazione di successione
9. Richiesta copia della dichiarazione dei redditi
10. Richiesta certificato di iscrizione all'Anagrafe tributaria
11. Richiesta certificazione situazione reddituale
12. Certificazione reddito percepito per adozione internazionale
13. Richiesta di esercizio dell'autotutela
14. Richiesta di autorizzazione alla rivendita e stampa di documenti fiscali
15. Richiesta di certificato di residenza fiscale
16. Dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà

17. Revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio
18. Controllo repertori
19. Atto accertamento tasse auto
20. Lettera mancata presentazione modello studi di settore
21. Invito a comparire
22. Questionario locazione
23. Invito a comparire imposta di registro
24. Questionario richiesta informazioni
25. Questionario registro
26. Avvertenze cartella di pagamento
27. Atto accertamento telefonia mobile
28. Ricevuta telematica anomalia studi di settore
29. Lettera sintetico
30. Avvertenze diniego rimborso Iva e altre imposte indirette
31. Secondo invio comunicazione di irregolarità 36 bis - elementi sopravvenuti
32. Avvertenze comunicazione irregolarità 36 bis
33. Lettera Iban accredito 5 per mille
34. Avvertenze F24 semplificato
35. Avvertenze mediazione avviso accertamento ordinario
36. Avvertenze mediazione avviso accertamento parziale
37. Lettera di comunicazione per l'acquisizione Iban 5x1000 - anni 2010-2012
38. Modello Rli - registrazione locazioni immobili
39. Invito al contraddittorio - mediazione
40. Richiesta documenti - mediazione
41. Richiesta recapiti - mediazione
42. Istanza annullamento F24
43. Istanza correzione F24
44. Comunicazione improponibilità istanza con autotutela - mediazione
45. Comunicazione improponibilità istanza - mediazione
46. Accoglimento integrale mediazione
47. Accoglimento parziale mediazione
48. Atto liquidazione a titolo definitivo - sentenza
49. Diniego secco - mediazione
50. Mediazione 100%
51. Testo e avvertenze avvisi di accertamento automatizzati - 41 bis esecutivo redditi di lavoro dipendente
52. Testo e avvertenze avvisi di accertamento automatizzati - 41 bis esecutivo redditi di fabbricati
53. Prospetto dei crediti allegato alla comunicazione per maggior credito
54. Prospetto con esito a debito e contestuale maggior credito
55. Comunicazione Unico PF irregolare con F24 e relative avvertenze
56. Comunicazione scadenza per annualità successiva contratto di locazione e relative avvertenze
57. Modello comunicazione del domicilio per la notifica degli atti e relative istruzioni
58. Certificato iscrizione/cancellazione partita Iva rilasciata telematicamente dalla Direzione centrale Servizi ai contribuenti
59. Certificato iscrizione/cancellazione partita Iva rilasciata direttamente al contribuente dalla Direzione provinciale - Ufficio territoriale
60. Attestazione di certezza e liquidità dei crediti Iva trimestrale, annuale e relative istruzioni
61. Avviso di riconoscimento rimborso in favore del contribuente
62. Avviso di riconoscimento rimborso in favore di un soggetto diverso dal beneficiario
63. Avviso di accertamento imposte dirette e Iva con formula esecutiva
64. Avvisi di accertamento automatizzati
65. Comunicazione da inviare ai grandi contribuenti per l'attivazione casella Pec dedicata

***Ma sarebbe anche utile che molti adempimenti (dichiarazione dei redditi e conteggio degli importi dovuti, denunce IMU e relativi pagamenti, ecc.) venissero effettuati direttamente dagli uffici che per lo più hanno già tutti i dati in loro possesso, dandone avviso ai contribuenti con possibilità di contestazione in contraddittorio, come avviene in moltissimi Stati, evitando così di vessare il povero cittadino oggi alle prese di leggi e norme interpretative contrastanti e nel solito incomprensibile burocratese e molte volte addirittura inesistenti o in fase di emissione che, come al solito, vengono pubblicate a pochi giorni dalla scadenza.***

## **2012 - PENSIONI NELLA DIPENDENZA: CONGUAGLI e AUMENTI**

<b>CONGUAGLI ANNO 2012</b>			
<b>Aumento provvisorio del 2,6% sulla base dei dati di inflazione di settembre Indice effettivo registrato dell'Istat a fine anno 2,7%</b>			
<b>PENSIONI MINIME</b>			
<b>Categoria</b>	<b>Provvisoria</b>	<b>Effettiva</b>	<b>Aumento</b>
Pensione sociale	353,54	353,88	0,34
Assegno sociale	429,00	429,41	0,41
Trattamento minimo	480,53	481,00	0,47
<b>PENSIONI SUPERIORI AL MINIMO</b>			
<b>Pensione al 31 dicembre 2011</b>	<b>Provvisoria</b>	<b>Effettiva</b>	<b>Aumento</b>
Fino a € 1.405,05	2,6 %	2,7 %	0,1 %
da € 1.405,05 a € 1.442,99	Importo garantito	Importo garantito	Importo garantito
oltre € 1.442,99	Nessun aumento	Nessun aumento	Nessun aumento

<b>PENSIONI ANNO 2013</b>		
<b>Indice di inflazione presunto 3,1 % A novembre verrà attribuito il dato provvisorio, mentre l'indice definitivo dell'inflazione 2012 verrà conosciuto dopo il 31 dicembre</b>		
<b>PENSIONI MINIME</b>		
<b>Categoria</b>	<b>Presunto al 3,1 %</b>	<b>Aumento rispetto il 2011</b>
Pensione sociale	364,85	10,97
Assegno sociale	442,72	13,31
Trattamento minimo	495,91	14,91
<b>PENSIONI SUPERIORI AL MINIMO</b>		
<b>Pensione al 31 dicembre 2012</b>	<b>Pensione calcolata con l'indice presunto</b>	
Fino a € 1442,99	3,1 %	
da € 1.442,99 a € 1.487,73	Importo garantito	
oltre € 1.487,73	Nessun aumento	

### **DALLA CASSAZIONE**

#### **Primario e abuso d'ufficio**

Risponde di abuso d'ufficio il Primario che pone comportamenti di vessazione e emarginazione dei medici di reparto che non assecondano le sue scelte.

*Corte di Cassazione sezione VI penale - sentenza numero 41215 del 22 ottobre 2012*

## **Il datore è responsabile per la mancata formazione del lavoratore**

In materia di sicurezza sul lavoro, la responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa solo in presenza di un comportamento del lavoratore del tutto imprevedibile, tale da presentare i caratteri della eccezionalità rispetto al procedimento lavorativo. Pertanto il datore di lavoro risponde penalmente per le gravi lesioni personali subite dal lavoratore non sottoposto a specifico corso di formazione per l'uso del macchinario pericoloso.

*Corte di Cassazione - sentenza numero 41191 del 22 ottobre 2012*

## **LE SCADENZE NOVEMBRE 2012**

sabato 10	<ul style="list-style-type: none"><li>- taxa rifiuti studio (cartella esattoriale)</li><li>- termine ultimo per presentare il 730 integrativo in via telematica</li></ul>
giovedì 15	<ul style="list-style-type: none"><li>- canone Rai - richiesta di pagamento a rate per i pensionati con reddito inferiore ai 18mila euro mediante trattenuta sulla pensione da parte dell'ente pensionistico</li></ul>
venerdì 16	<ul style="list-style-type: none"><li>- versamento ritenuta IRPEF dipendenti</li><li>- versamento IVA del mese di ottobre</li><li>- versamento contributi INPS dipendenti mese di ottobre</li><li>- versamento INPS contributo su redditi di lavoro autonomo e collaborazione professionale non a carattere medico</li></ul>
venerdì 30	<ul style="list-style-type: none"><li>- 4 rata ENPAM Fondo generale quota A (avviso di pagamento cartella esattoriale)</li><li>- termine ultimo per la registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dal 1 del mese e per il versamento per taciti rinnovi dell'imposta annuale di registro pari al 2% del canone con un minimo di € 67 (mod. F23 codice 115 T per prima annualità, codice 112 T per annualità successive alla prima e codice 114 T per derivanti da contratti prorogati dopo la scadenza)</li><li>- versamento autotassazione di acconto 2° rata IRPEF e IRAP mod.UNICO 2012 - tassazione separata canoni d'affitto</li><li>- annotazioni periodiche (mensili) IVA</li><li>- ultimo giorno per annotazione sul registro IVA della scheda carburante relativa al mese di ottobre</li><li>- pagamento della taxa automobilistica dei veicoli nuovi immatricolati fino al decimo giorno precedente (se la data di immatricolazione è compresa negli ultimi dieci giorni il pagamento deve essere eseguito entro la fine del mese successivo)</li><li>- scade il termine per le registrazioni delle fatture di acquisto delle quali è venuto in possesso nel mese precedente</li><li>- revisione per i veicoli immatricolati nel 2008 o con revisione nel 2010 (mese di novembre)</li><li>- inoltra domanda di revoca esclusività di rapporto (medici dipendenti SSN) con decorrenza del 1 gennaio 2013</li><li>- denuncia IMU</li></ul>

Gli adempimenti in genere (compresi quelli di natura fiscale e previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadere in un giorno festivo ai sensi dell'articolo 2963 del codice civile, del comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 1994 numero 330 convertito

in legge 27 luglio 1994 numero 473 e dell'articolo 18 del decreto legislativo 9 luglio 1997 numero 241, sono considerati tempestivi se effettuati il primo giorno lavorativo successivo.

### **BASTA DIRE CHE I GENITORI VIVONO SUI FIGLI**

Slogan dei politici e degli amministratori, per distogliere l'attenzione dalle loro colpe, dicono che i genitori italiani portano via il futuro dei figli....peccato che siano spesso il vero welfare di uno Stato molto carente!

Dopo averli allevati e portati agli studi, molti genitori comprano loro la macchina, diventano i baby sitter dei nipoti, comprano loro la casa.

In una indagine di Ing Direct l'acquisto della prima casa passa dall'aiuto dei genitori in Italia per il 62%, seguiti dai turchi col 61% e dai rumeni per il 51%.

Solo il 34% dei giovani tedeschi ricorre ai soldi di mamma e papà, meno di loro gli spagnoli, lussemburghesi e belgi (30%).

I più indipendenti sono gli olandesi che solo nel 16% dei casi non riescono da soli.

### **MMG - LIMITI DI PERMANENZA IN CONVENZIONE**

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 8232/2011, depositata il giorno 11/4/11, ha rigettato il ricorso di un medico convenzionato con il S.S.N. per il trattenimento in convenzione oltre il 70esimo anno di età.

In particolare, l'Accordo collettivo per la medicina generale del 2005, richiamando le disposizioni di cui all'art. 15 nonies del D. Lgs n. 502/92 e prendendo atto della sospensione dell'efficacia di questa normativa prevista dall'art. 6 D. Lgs. n. 254/00 in base alla quale continuava ad applicarsi la vecchia disposizione di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 484/96, ha ribadito quanto già previsto con la norma transitoria n. 8 del DPR 270/2000 che differisce il termine di entrata in vigore di questa nuova disciplina fino al raggiungimento di una specifica intesa tra le parti **e pertanto il limite di permanenza in convenzione risulta al compimento del 70esimo anno, senza facoltà di proroga o senza imposizione di anticipo da parte della Asl .**

### **IVA e CERTIFICAZIONI MEDICHE**

In merito all'assoggezione IVA sui corrispettivi per le certificazioni, va fatto riferimento a quanto riportato nella Circolare n. 4/E del 28 gennaio 2005 dell'Agenzia delle entrate che ha per oggetto: Prestazioni mediche esenti - art. 10 n. 18 DPR 633/72 e art. 13 parte A n. 1 lettera c della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388 /CEE. Sentenza della Corte di giustizia (del 20.11.2003 cause 212/01 e 307/01).

**IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Circolare n. 4E del 28.01. 2005  
(documento 173)**

**Vedi anche lettera circolare SNAMI Milano del 24.10.2012 (documento 174)**

## **TFR e PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Incertezze e una certa riluttanza nell'applicare quanto previsto nella sentenza 223/2012 della Corte Costituzionale hanno indotto il Consiglio dei Ministri ad un provvedimento per l'attuazione delle indicazioni della Consulta, anche per uniformare i vari comportamenti delle pubbliche amministrazioni che si sono trovate disorientate sul come operare di fronte alle richieste dei dipendenti non solo per la sospensione delle trattenute a loro carico per il Tfr, ma anche per la restituzione delle somme già trattenute.

Va tenuto presente che per gli assunti dopo il 2000 le trattenute vanno ben oltre il 2011!